

**DELIBERA N. 464/20/CONS**

**ORDINE NEI CONFRONTI DELLA REGIONE BASILICATA PER LA  
VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 16 settembre 2020;

VISTO l'articolo 1, comma 6, *lett. b)*, n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*”, e, in particolare, l'articolo 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante “*Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni*”, e, in particolare, l'articolo 1;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 180 del 18 luglio seguente, recante “*Indizione del referendum popolare confermativo relativo all’approvazione del testo della legge costituzionale recante «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari»*, approvato dal Parlamento e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 240 del 12 ottobre 2019”, fissato per i giorni 20 e 21 settembre 2020;

VISTA la delibera n. 322/20/CONS recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il referendum popolare confermativo relativo al testo della legge costituzionale recante «Modifiche degli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari» indetto per i giorni 20 e 21 settembre 2020*”;

VISTA la delibera n. 324/20/CONS recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per giorni 20 e 21 settembre 2020*”;

VISTO l'articolo 7 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “*Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” (convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132), come modificato, da ultimo, dall'articolo 117 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), ai sensi del quale “*Il*



*Presidente e i componenti del Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in carica alla data del 19 settembre 2019, continuano a esercitare le proprie funzioni fino a non oltre i sessanta giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020";*

VISTA la nota del 7 settembre 2020 (prot. n. 0362361) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni della Basilicata ha trasmesso la segnalazione presentata dal Sig. Giuseppe Cancellieri per la presunta violazione dell'art. 9 della legge n. 28/2000 da parte del Consiglio regionale della Basilicata, ed in particolare da parte della Commissione regionale per le pari opportunità, e copia del *"verbale di convocazione urgente del 5 settembre"* con cui viene disposta *"l'immediata trasmissione degli atti all'AGCOM ai fini dell'accertamento della presunta violazione"*. In particolare, il segnalante, come risulta dalla documentazione trasmessa dal Comitato, rilevava che *"sulla pagina Facebook della Commissione regionale pari opportunità è stato pubblicato un post [...] che contiene un chiaro ed esplicito riferimento ai Giovani Democratici e quindi di valenza politica, in spregio della normativa in materia di comunicazione istituzionale"*;

VISTA la nota del 7 settembre 2020 (prot. n. 0363543) con la quale gli uffici dell'Autorità hanno invitato il Comitato ad espletare l'istruttoria sommaria con riferimento ai fatti oggetto della segnalazione presentata dal Sig. Giuseppe Cancellieri e alla pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio regionale, nella sezione *"Il Consiglio informa"*, come risulta dai documenti allegati alla richiamata nota del 7 settembre 2020, di comunicato della Presidente della Commissione regionale pari opportunità. In particolare, il Comitato è stato invitato ad instaurare il contraddittorio con il Consiglio regionale della Basilicata e a far pervenire una motivata proposta in merito alla fattispecie oggetto di contestazione;

VISTA la nota del 10 settembre 2020 (prot. n. 0368845) con cui è stato trasmesso il verbale relativo alla riunione del Comitato regionale per le comunicazioni della Basilicata del 10 settembre 2020 recante gli esiti dell'istruttoria svolta. In particolare il Comitato, presa visione della nota trasmessa, a seguito della contestazione, dal Presidente della Giunta regionale con cui vengono inoltrate al Comitato le *"deduzioni formulate dall'Ufficio stampa della Basilicata [...] e dalla CRPO della Regione Basilicata"*, ha preso atto che *"l'ufficio stampa ha comunicato al Presidente della Giunta di aver attuato un ravvedimento operoso e di aver rimosso il comunicato già prima che venisse notificata la richiesta di chiarimenti"* e ha ritenuto, invece, *"non esaustive le motivazioni addotte dalla Presidente della CRPO"*. Il Comitato ha pertanto ravvisato *"nell'operato"* della Commissione regionale per le pari opportunità *"una violazione della par condicio"* e ha proposto che *"venga ordinata la rimozione dalla pagina Facebook della Commissione per le pari opportunità dei post che fanno riferimento all'evento e ai Giovani Dem"*. Con riguardo, invece, alla pubblicazione del comunicato stampa sul sito istituzionale del Consiglio regionale della Basilicata ha verificato *"l'avvenuta rimozione"* e ha proposto l'archiviazione degli atti;

ESAMINATA la documentazione istruttoria acquisita e, in particolare, la nota del 9 settembre 2020 con la quale il Presidente del Consiglio regionale della Basilicata ha

trasmesso, con riferimento ai fatti contestati dal Comitato, le “*deduzioni formulate dall’Ufficio stampa della Basilicata [...] e dalla CRPO della Regione Basilicata*” con le quali si rileva, in sintesi, quanto segue:

- la Presidente della Commissione regionale per le pari opportunità ha concesso il patrocinio gratuito “*per l’iniziativa denominata Panchina arcobaleno contro tutte le discriminazioni*” e in data 28 agosto “*ha partecipato personalmente all’evento*”. Inoltre, la Presidente ha postato “*sulla pagina Facebook della Commissione*” la “*locandina dell’evento, alcune foto della panchina e una foto [...] con tutti i candidati sindaco*”;

- l’ufficio stampa del Consiglio regionale ha precisato che “*il comunicato stampa, oggetto della presunta violazione della par condicio, pubblicato sul sito basilicanet, sezione Il Consiglio Informa, è stato rimosso in autotutela prima ancora prima che venisse notificata la comunicazione dell’Agcom*”;

PRESA VISIONE del comunicato stampa pubblicato in data 4 settembre 2020 sul sito istituzionale del Consiglio regionale della Basilicata, nella sezione “*Il Consiglio informa*”, allegato alla documentazione trasmessa dal Comitato in data 7 settembre 2020 (nota prot.n. 0362361), intitolato “*Perretti (CRPO): mai violata la par condicio*”, recante una foto della Presidente della Commissione regionale per le pari Opportunità della Basilicata, Margherita Perretti, e le dichiarazioni di quest’ultima;

PRESA VISIONE del post pubblicato in data 25 agosto 2020 sulla pagina Facebook istituzionale della Commissione regionale per le pari opportunità della Basilicata, allegato alla documentazione istruttoria acquisita, che reca la locandina dell’evento denominato “*Panchina arcobaleno*” che si è svolto il 28 agosto 2020;

CONSIDERATO che l’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è “*proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell’amministrazione e dei suoi organi titolari*”;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: “*a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l’applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l’accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell’avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l’immagine delle amministrazioni, nonché*”

*quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale"* (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *"la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa"* finalizzata, tra l'altro, a *"promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale"*;

RILEVATO che la legge n. 150/2000, pur elencando distintamente le attività di informazione e quelle di comunicazione, non distingue le due attività sotto il profilo della disciplina applicabile, con la conseguenza che i criteri previsti dalla legge n. 28 del 2000 per la comunicazione istituzionale in periodo elettorale - impersonalità e indispensabilità dei contenuti - risultano applicabili anche alle attività di informazione delle pubbliche amministrazioni;

RILEVATO pertanto che la pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio regionale della Basilicata del comunicato stampa intitolato *"Perretti (CRPO): mai violata la par condicio"* e la pubblicazione sulla pagina Facebook istituzionale della Commissione regionale per le pari opportunità del post relativo all'evento *"Panchina Arcobaleno"*, oggetto di segnalazione, è riconducibile nel novero delle attività di comunicazione istituzionale individuate dalla legge n. 150/2000;

RILEVATO che le predette iniziative di comunicazione adottate dall'amministrazione regionale della Basilicata ricadono nel periodo di applicazione del divieto sancito dal citato articolo 9 con riferimento alla campagna referendaria per il referendum popolare confermativo indetto con D.P.R. del 17 luglio 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 18 luglio 2020, in quanto la pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente e sulla pagina Facebook della Commissione regionale per le pari opportunità sono successive alla data di indizione del referendum;

RILEVATO che le iniziative di comunicazione, oggetto di contestazione, effettuate dall'amministrazione regionale della Basilicata attraverso la pubblicazione del comunicato stampa sul sito istituzionale dell'ente e del post sulla pagina Facebook istituzionale della Commissione regionale per le pari opportunità appaiono in contrasto con il dettato dell'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto prive dei requisiti cui la norma ancora la possibile deroga al divieto sancito. In particolare, non è ravvisabile l'indispensabilità ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'Amministrazione in quanto dette iniziative - volta a diffondere una serie di informazioni sulle attività svolte dalla Presidente della Commissione regionale per le pari opportunità - non sono in alcun modo correlate all'efficace funzionamento dell'ente e ben avrebbero potuto essere svolte in un momento successivo alla campagna referendaria non ricorrendo alcuna esigenza di urgenza o improcrastinabilità. Per quel che concerne il requisito dell'impersonalità, si rileva che il comunicato stampa in questione reca la foto della Presidente della Commissione regionale per le pari opportunità e le sue dichiarazioni e il post pubblicato sulla pagina Facebook della Commissione reca il logo della Commissione stessa;

RITENUTO, per le ragioni esposte, che le predette iniziative integrano la violazione del divieto sancito dall'articolo 9 della legge n. 28/2000;

PRESO ATTO che il competente Comitato ha accertato *“l’avvenuta rimozione”* del comunicato stampa pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio regionale della Basilicata dal titolo *“Perretti (CRPO): mai violata la par condicio”*;

RITENUTO che la rimozione dal sito istituzionale del predetto comunicato è idonea a configurare un adeguamento spontaneo agli obblighi di legge;

RITENUTA, invece, sussistente la violazione dell’articolo 9 della legge n. 28/2000 con riferimento alla pubblicazione del post recante la locandina dell’evento *“Panchina Arcobaleno”* sulla pagina Facebook istituzionale della Commissione regionale per le pari opportunità della Basilicata, istituita presso la Presidenza del Consiglio regionale;

RITENUTO di condividere le conclusioni formulate dal Comitato regionale per le comunicazioni della Basilicata con riguardo alla sussistenza della violazione dell’articolo 9 della legge 28/2000 in relazione alla pubblicazione del post, oggetto di segnalazione;

RITENUTA l’applicabilità, al caso di specie, dell’art. 10, comma 8, lett. a), della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale *“l’Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l’indicazione della violazione commessa”*;

RITENUTO necessario, oltre alla pubblicazione di un messaggio recante l’indicazione della violazione commessa, anche un comportamento conformativo dell’Amministrazione consistente nella rimozione delle conseguenze della violazione medesima, nella specie, del post oggetto di segnalazione, recante la locandina dell’evento *“Panchina Arcobaleno”* pubblicato sulla pagina Facebook istituzionale della Commissione regionale per le pari opportunità della Basilicata;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell’articolo 31 del Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;

## **ORDINA**

alla Regione Basilicata, di pubblicare sul proprio sito istituzionale, sulla home page, entro un giorno dalla notifica del presente provvedimento, e per la durata di cinque giorni, un messaggio recante l’indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall’articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, della comunicazione istituzionale realizzata attraverso la pubblicazione sulla pagina Facebook istituzionale della Commissione regionale per le pari opportunità del post recante la locandina dell’evento *“Panchina Arcobaleno”* e di rimuovere il predetto post. In tale messaggio si dovrà fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell’avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all’Autorità al seguente indirizzo: *“Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni-Direzione Contenuti Audiovisivi - Centro Direzionale-Isola B5-Torre Francesco- 80143 Napoli”* – Centro Direzionale – Isola B5 – Torre Francesco – 80143 Napoli”, o via fax al numero 081-7507877, o all’indirizzo di posta elettronica certificata [agcom@cert.agcom.it](mailto:agcom@cert.agcom.it), fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.



La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

La presente delibera è notificata alla Regione Basilicata e al Comitato regionale per le comunicazioni della Basilicata e pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Roma, 16 settembre 2020

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Antonio Nicita

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Nicola Sansalone